



Istruzione n. 8 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (esecuzione e fallimenti nella «situazione particolare»)

del 28 settembre 2020

A. Contesto e scopo

1. Alla luce della pandemia di Covid-19, il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha dichiarato la «situazione straordinaria» in Svizzera ai sensi della legge sulle epidemie. Il 18 marzo 2020 il Consiglio federale ha dichiarato, per mezzo di un'ordinanza di necessità, la sospensione generale secondo l'articolo 62 LEF per il periodo dal 19 marzo al 4 aprile 2020. Alla sospensione hanno fatto immediatamente seguito le ferie dell'esecuzione, che terminano il 19 aprile 2020.

2. Il 9 aprile 2020 il Consiglio federale ha dichiarato che la sospensione non sarà prorogata, annunciando misure alternative a sostegno del settore esecuzioni e fallimenti a partire dal 20 aprile 2020. In seguito, ossia il 16 aprile 2020, il Consiglio federale, oltre ad adeguare l'avviso di eccedenza dei debiti e a introdurre una nuova procedura di moratoria, ha anche apportato modifiche mirate alle normative in materia di esecuzione.¹ Il 25 settembre 2020 il Consiglio federale, sulla base della legge Covid-19 dello stesso giorno, ha deciso di prorogare l'ordinanza sulla giustizia e il diritto processuale e quindi la maggior parte delle misure attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2021².

3. La presente istruzione (lett. B) verte sull'applicazione della legge sulla esecuzione e sul fallimento a partire dal 26 settembre 2020, tenendo particolare conto delle specifiche modifiche adottate in materia dal Consiglio federale il 25 settembre 2020 (senza le misure riguardanti il sovraindebitamento e la moratoria concordataria speciale). Sostituisce l'istruzione n. 7 di questo servizio.

¹ [Comunicato stampa](#) del 16.4.2020.

² [Comunicato stampa](#) del 25.9.2020.

B. Istruzioni e raccomandazioni

1. Notificazioni

4. Dal 20 aprile 2020, gli uffici dovranno di nuovo (far) procedere a tutte le notificazioni, applicando di norma le disposizioni pertinenti, ossia gli articoli 64 segg. e 34 LEF (risp. per gli atti esecutivi e gli avvisi).

1.1. Atti esecutivi

5. Gli atti esecutivi (in particolare il precetto esecutivo, la comminatoria di fallimento o il verbale di pignoramento) vanno notificati tenendo conto delle prescrizioni formali di cui agli articoli 34 e 64 segg. LEF. La notificazione va fatta rispettando per quanto possibile le raccomandazioni dell'UFSP, all'occorrenza ricorrendo agli accorgimenti del caso (mascherine, apposita casella per la consegna, ecc.). Va sempre tenuto a mente che la ricezione dell'atto – e, nel caso di un precetto esecutivo, la messa a verbale di un'eventuale opposizione – va certificata unicamente dalla persona notificante. La firma del debitore non è né necessaria né prevista dalla legge.

6. L'alternativa di ritirare gli atti in loco deve sempre essere facoltativa (e non generare costi supplementari) ed è ammissibile soltanto se l'ufficio può attuare le raccomandazioni dell'UFSP (all'occorrenza p. es. con vetri divisorii, limitazione del pubblico presente effettuando controlli o ricevendo su appuntamento, porte aperte o automatiche, ecc.) Il destinatario dell'invito a ritirare l'atto va reso attento alle possibilità alternative (p. es. quella di richiedere per telefono la notificazione a domicilio).

1.2. Avvisi

7. Gli avvisi ai sensi dell'articolo 34 LEF continueranno a essere notificati con posta raccomandata o in altro modo contro ricevuta (cfr. tuttavia in merito i n. 1.3 *infra*). Anche in questo frangente vanno rispettate le raccomandazioni dell'UFSP.

1.3. Agevolazioni di notificazione e restituzione a norma dell'ordinanza COVID-19 del 16 aprile 2020 sulla giustizia e il diritto procedurale

8. Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale)³, introducendo agevolazioni per le notificazioni nelle procedure esecutive. Il 25 settembre 2020 il Consiglio federale ha esteso l'ordinanza fino al 31 dicembre 2021, con alcune modifiche. Tuttavia, le agevolazioni si applicano soltanto se (1) «un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito», (2) la notificazione è fatta con avviso di ricevimento e (3) il destinatario ne è stato previamente informato.

La pertinente disposizione ha il tenore seguente:

Art. 7 Notificazione senza ricevuta

¹ In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d'esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta di conferma, se:

- a. un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito; e
- b. il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione.

² L'avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l'attestazione di cui all'articolo 72 capoverso 2 LEF.

³ <https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2020/2020-04-16/vo-covid19-justiz-i.pdf>.

⁴ RS 281.1

Art. 8 Restituzione

In deroga all'articolo 33 capoverso 4 LEF, la decisione relativa alla restituzione di un termine non osservato spetta all'ufficio d'esecuzione o all'ufficio dei fallimenti competente, se il termine decorre con una notificazione ai sensi dell'articolo 7.

9. Estratto del rapporto del Consiglio federale illustrante l'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale:

- *In deroga al diritto vigente, nel diritto di necessità è ammessa anche la notificazione senza ricevuta da parte del ricevente, purché la notificazione sia confermata da un avviso di ricevimento. È in particolare il caso della modalità di spedizione «Posta A Plus» della Posta svizzera. Sono comunque ipotizzabili anche altre modalità di notificazione se nello specifico è rilasciato un avviso di ricevimento. In caso di controversia, la prova dell'avvenuta notificazione incombe all'ufficio esecuzioni e fallimenti all'origine della notificazione. [...]*
- *Nel caso, del tutto eccezionale, di una notificazione con solo avviso di ricevimento, tale avviso sostituisce l'attestazione di cui all'articolo 72 capoverso 2 LEF.*

10. Estratto del commentario del Consiglio federale illustrante il prolungamento dell'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale⁵:

- *In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e delle misure in vigore, le procedure di notifica previste dalla ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale saranno ancora ammissibili a due condizioni cumulative, mantenendo inalterato l'ambito di applicazione dell'ordinanza:*
 - *La notificazione senza ricevuta contro prova di notifica sarà ammissibile solo in caso di fallimento del tentativo di notifica ordinaria, che comporta la consegna di una ricevuta, da parte dell'autorità (o per posta o un altro fornitore per conto dell'autorità);*
 - *l'autorità deve aver informato il destinatario della notifica al più tardi il giorno prima della notifica, per telefono, e-mail o altra forma di comunicazione (ad es. per informazione diretta). In caso di controversia, l'onere della prova spetta all'autorità da cui proviene la comunicazione: essa dovrà dimostrare che il destinatario è stato effettivamente informato della notifica entro il termine previsto. Viene mantenuta la possibilità di restituzione di un termine non osservato in modo semplificato, prevista dall'art. 8".*

11. L'Alta vigilanza LEF ritiene che tra le «altre modalità di notificazione» con avviso di ricevimento rientra anche la notificazione elettronica su una piattaforma di trasmissione protetta (con conferma del «ritiro» da parte del destinatario identificato).

12. In virtù dell'articolo 33 capoverso 4 LEF, l'autorità di vigilanza o l'autorità giudiziaria competente può, su richiesta motivata, disporre la **restituzione di un termine** che sia stato oltrepassato senza colpa. L'articolo 8 dell'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale **attribuisce tale competenza all'ufficio esecuzioni e fallimenti competente**, nella misura in cui si tratti della restituzione di un termine decorrente con una notificazione ai sensi dell'articolo 7. Questo per tener conto del rischio che i termini decorrenti con notificazioni senza avviso di ricevimento potrebbero rendere più frequenti gli atti omessi. Al contempo si sgravano le altre

⁵ <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80505.html>, disponibile online in versione originale soltanto in tedesco e francese.

autorità. Le condizioni per la restituzione restano inalterate e risultano dall'articolo 33 capoverso 4 LEF.

2. Esecuzione di pignoramenti, sequestri e ritenzioni

13. L'esecuzione di un pignoramento presuppone in genere il contatto personale con i debitori al loro domicilio o nell'ufficio.

14. L'esperienza insegna che gran parte dei pignoramenti riguarda debitori ricorrenti. Il Tribunale federale ha stabilito che la presenza del debitore non è indispensabile se l'ufficio esecuzioni dispone delle informazioni necessarie e conosce le circostanze (DTE 112 III 14, consid. 5a, cfr. anche DTE 38 I 189, consid. 1). È pertanto possibile eseguire in assenza del debitore tutti i pignoramenti notificati per i quali sono in corso misure preliminari (pignoramenti di salari, oggetti, ecc.). Il debitore può esserne informato con l'avviso di pignoramento. I conteggi salariali attuali o altri documenti possono essere richiesti per telefono o e-mail al debitore stesso, ma anche al datore di lavoro o a terzi. Il pignoramento esplica i suoi effetti con la consegna del verbale di pignoramento.

15. Inoltre accade spesso di dover eseguire pignoramenti infruttuosi (beneficiari dell'aiuto sociale, pensionati beneficiari di prestazioni complementari, tossicodipendenti, ecc.). L'ufficio esecuzioni ha la facoltà di procurarsi informazioni rilevanti rivolgendosi a terzi (servizi sociali, curatori, servizi AVS). In base a tali informazioni è indifferente eseguire pignoramenti in assenza del debitore.

16. Talvolta i debitori saldano i debiti dopo aver ricevuto l'avviso di pignoramento. All'avviso andrebbero pertanto allegate le coordinate per il pagamento (p. es. una polizza di versamento PVR). In questi casi il procedimento può svolgersi senza contatti personali.

3. Realizzazione di beni mobili, in particolare incanti online

17. Con l'articolo 9 dell'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale (prolungata fino al 31 dicembre 2021 per decisione del 26 settembre 2020), il Consiglio federale ha previsto un'ulteriore modalità di realizzazione per beni mobili.

18. Estratto del rapporto del Consiglio federale illustrante l'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale:

*Vari uffici esecuzioni procedevano con successo ad aste online già prima della crisi del coronavirus. In merito esistono tuttavia talune incertezze giuridiche. L'articolo 9 **dichiara ammissibile l'incanto su una piattaforma in linea accessibile al pubblico, alla stregua di un'ulteriore possibilità di realizzazione accanto al pubblico incanto e alla vendita a trattative private** (cpv. 1). Questa disposizione rende possibile una realizzazione anche nella situazione attuale.*

*L'ufficiale esecutore stabilisce le modalità dell'incanto online accertandosi che venga tenuto conto degli interessi delle parti nel miglior modo possibile. Questo per garantire che l'incanto su una piattaforma online non si svolga a scapito delle parti. In linea di massima è l'ufficiale a decidere se e su quale piattaforma online procedere all'incanto. **Entrano in linea di conto piattaforme commerciali private, quali ad esempio «ricardo.ch» o «ebay.ch», ma anche piattaforme delle autorità esecutive stesse.** Eventuali condizioni generali della piattaforma online non dovrebbero essere d'ostacolo alla realizzazione. Ad ogni modo, l'ufficiale deve ritenere, avendo valutato l'insieme delle circostanze, che l'utilizzo di una determinata piatta-*

*forma online permetta di salvaguardare al meglio gli interessi delle parti, il che in genere significa ricavare il massimo dalla vendita. [...]. **Le parti vanno sempre avvisate in anticipo sul prospettato incanto online; possono essere informate sia per scritto sia per e-mail.***

Per il resto si rimanda agli articoli 127, 128 e 129 capoverso 2 LEF, applicabili per analogia alla realizzazione su mercati online (cpv. 3).

19. L'ordinanza di necessità e i relativi commenti *non* si esprimono in merito all'ammissibilità e alle modalità di incanti online in base alla legge previgente (e al termine della validità dell'ordinanza stessa).

C. Entrata in vigore

20. La presente istruzione entra in vigore il 1° ottobre 2020. Resta valida fino al 31 dicembre 2021, a meno che sia abrogata prima o prorogata con decreto speciale.

Informazioni

L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia (oa-schkq@bj.admin.ch) resta a disposizione per fornire informazioni in ogni momento.

ALTA VIGILANZA
IN MATERIA DI ESECUZIONE E FALLIMENTO

Prof. Rodrigo Rodriguez